

UFFICIO DEL NOTAIO

Dott. PIETRO CICONETTI

COPIA

dell'atto in data 30 marzo 1969

contenente atto costitutivo della "ASSOCIAZIONE PRO CANNETO"

Borbona (Rieti)

Passo Corese - Via XXIV Maggio

Telef. 27652

C O P I A A U T E N T I C A

Repertorio n. 1370 Raccolta n. 800

Atto costitutivo della "Associazione Pro Canneto"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantanove, il giorno trenta del mese di marzo in Canneto, frazione del Comune di Fara Sabina, nel locale bar gestito dalla signora Costantini Romana, alla via Roma c.n. 29. - -

- 30 Marzo 1969 -

Dinanzi a me dott. Pietro Ciconetti notaio alla residenza di Borbona, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di Rieti, non assistito da testimoni, per avervi i comparenti, d'accordo fra loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, - - - -

sono presenti i signori:

Branciani Giancarlo nato a Fara Sabina il 26 aprile 1945, ove è domiciliato alla frazione Canneto, impiegato; - - - - -

Ceccarelli Emolo nato a Fara Sabina il 13 novembre 1940, ove è domiciliato alla frazione Canneto, impiegato; - - - - -

Gambadoro Pasquale nato a Fara Sabina il 20 aprile 1930, ove è domiciliato alla frazione Canneto, muratore; - - - - -

Paparoni Bruno nato a Fara Sabina il 22 febbraio

2 -

1924, ove è domiciliato alla frazione Canneto, geometra; - - - - -

Papi Adolfo nato a Toffia (Rieti) l'11 aprile 1942 e domiciliato a Canneto, frazione del Comune di Fara Sabina, studente; - - - - -

Pini Pietro nato a Montelibretti (Roma) il 6 aprile 1915 e domiciliato a Canneto, frazione del Comune di Fara Sabina, impiegato; - - - - -

dott. Vicari Silvio nato a Fara Sabina il 29 ottobre 1914 e domiciliato in Roma via Fonti del Clitunno c.n. 12, impiegato; - - - - -

Mazzoni Augusto nato a Fara Sabina l'11 luglio 1930, ove è domiciliato alla frazione Canneto, commerciante. - - - - -

Comparenti, ben conosciuti fra loro come dichiarano e dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo. - - - - -

I medesimi convengono quanto segue: - - - - -

- Art. 1 -

E' costituita fra gli intervenuti, per tempo indeterminato, un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PRO CANNETO", con sede in Canneto, frazione del Comune di Fara Sabina (Rieti), attualmente in via Monte Grappa c.n. 8. - - - - -

- Art. 2 -

L'Associazione non ha fine di lucro ed è apoliti-
ca. -----

3 -

Essa ha per scopo l'attuazione di ogni possibile
iniziativa, intesa a migliorare e sviluppare la vi-
ta associativa dei residenti e a incrementare il mo-
vimento turistico della località, come indicato nel-
lo Statuto sociale composto di trenta articoli che,
approvato dagli intervenuti e da loro sottoscritto,
viene allegato al presente atto sotto la lettera A),
per formarne parte integrante e sostanziale. -----

I componenti dispensano me Notaio dalla lettura
di detto allegato, dichiarando di averne esatta co-
noscenza. -----

----- Art. 3 -----

In deroga alle disposizioni statutarie e fino al
momento in cui potrà procedersi alla costituzione
degli organi previsti nell'articolo nove dello Sta-
tuto e, comunque, per non oltre sei mesi dalla data
odierna, tutti i poteri comunque spettanti agli or-
gani dell'Associazione vengono attribuiti ad un Co-
mitato provvisorio di otto membri. -----

Detto Comitato avrà cura di accogliere altri ade-
renti all'Associazione e, non oltre il 30 agosto
1969, convocherà l'Assemblea generale per la nomina
delle cariche regolari. -----



Pietro Di Francesco

Procedendosi alla nomina dei componenti il Comitato stesso, gli intervenuti eleggono i seguenti Soci accettanti: -----


dott. Vicari Silvio, con funzione di Presidente; Branciani Giancarlo, Ceccarelli Emolo, Gambadoro Pasquale, Paparoni Bruno, Papi Adolfo, Pini Pietro, Mazzoni Augusto, membri. -----

Le spese dell'atto e dipendenti faranno carico all'Associazione. -----

Di quanto sopra richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti, i quali lo hanno pienamente approvato. -----

Occupa un foglio scritto, in parte da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, su quattro pagine circa. -----

- F. to: Branciani Giancarlo
- " Emolo Ceccarelli
- " Gambadoro Pasquale
- " Bruno Paparoni
- " Adolfo Papi
- " Pini Pietro
- " Vicari Silvio
- " Mazzoni Augusto
- " Pietro Ciconetti notaio



S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

- Art. 1 -

E' costituita, per tempo indeterminato, un'Associazione con sede in Canneto, frazione del Comune di Para Sabina (Rieti) sotto la denominazione "ASSOCIAZIONE PRO CANNETO".

- Art. 2 -

L'Associazione ha per scopo l'attuazione di ogni possibile iniziativa, intesa a migliorare e sviluppare la vita associativa dei residenti e a incrementare il movimento turistico della località.

Nel quadro e nei limiti delle anzidette iniziative, l'Associazione si propone in particolare:

- a) l'incremento dell'attrezzatura ricettiva, per rendere più confortevole il soggiorno ai forestieri che la frequentano;
- b) la segnalazione alle competenti Autorità degli inconvenienti che si riscontrano nella località e che ne possono pregiudicare lo sviluppo turistico;
- c) l'organizzazione di gare, convegni, mostre, spettacoli, gite, manifestazioni folkloristiche, per attirare i turisti e dare svago e diletto a tutti co-



loro che vi soggiornano; - - - - -

d) la creazione di circoli e impianti sportivi.

- Art. 3 -

L'Associazione non ha alcun fine di lucro, è apolitica, aperta a tutti, e svolge funzioni esclusivamente di carattere turistico, culturale e ricreativo. - - - - -

- Art. 4 -

All'Associazione potranno aderire: cittadini Italiani (ed anche gli stranieri residenti in Italia), i quali approvino gli scopi dell'Associazione. - - -

TITOLO II

SOCI


- Art. 5 -

Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta scritta al Consiglio, che ne delibera l'ammissione a maggioranza. - - - - -

- Art. 6 -

I Soci si dividono in benemeriti, sostenitori e ordinari. - - - - -

Sono Soci benemeriti coloro che versano una quota annua non inferiore a Lire 5.000 (Lire cinquemila); sono Soci sostenitori coloro che s'impegnano a versare, almeno per due anni, una quota non inferiore a Lire 3.000 (Lire tremila); sono Soci ordinari coloro



che versano una quota annua di almeno Lire 2.000 (Lire due mila). - - - - - 7 -

Le quote devono essere versate entro il 31 gennaio di ogni anno. - - - - -

- Art. 7 -
I Soci hanno diritto: - - - - -

a) di frequentare i locali dell'Associazione; - -

b) di partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria; - - - - -

c) di eleggere i membri del Consiglio. - - - - -

Ogni Socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto a un voto. - - - - -

- Art. 8 -
La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità. In quest'ultimo caso, decide il Consiglio a maggioranza dei componenti. - - - - -

TITOLO III
ORGANI

- Art. 9 -
Gli organi dell'Associazione sono: - - - - -

a) l'Assemblea dei Soci; - - - - -

b) il Presidente dell'Associazione; - - - - -

c) il Consiglio Direttivo; - - - - -

d) il collegio dei Revisori dei Conti. - - - - -

- Art. 10 -



L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. - - - - -

- Art. 11 -

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno: entro il 15 dicembre per l'esame del bilancio preventivo ed entro il 31 marzo per l'esame del conto consuntivo; straordinariamente, quando lo deliberi, a maggioranza assoluta, il Consiglio o lo chiedono almeno un decimo degli associati. - - - - -

- Art. 12 -

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con almeno otto giorni di anticipo sulla data stabilita per la riunione e va fatta mediante affissione di avviso pubblico nei luoghi più opportuni e, possibilmente, con avviso al domicilio dei Soci. -

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato: -

a) il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, la quale dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima; - - - - -

b) l'ordine del giorno. - - - - -

- Art. 13 -

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza - in proprio o per delega - di almeno due terzi dei Soci in prima convocazione, oppure di un terzo in seconda convocazione. - - - - -

Ogni Socio ha diritto a un voto e non può riceve-
re più di due deleghe. - - - - -

La delega deve essere fatta per iscritto. - - - -

Per la validità delle deliberazioni occorre il vo-
to favorevole della maggioranza dei presenti, ecce-
zione fatta per le deliberazioni concernenti modifi-
che all'atto costitutivo e allo Statuto, che devono
essere approvate da almeno due terzi dei Soci. - -

- Art. 14 -

Spetta all'Assemblea: - - - - -

- a) eleggere ogni tre anni i membri del Consiglio
e i Revisori dei Conti; - - - - -
- b) discutere e approvare i programmi di attività
elaborati dal Consiglio; - - - - -
- c) discutere e approvare i bilanci preventivi e
i conti consuntivi; - - - - -
- d) deliberare le modificazioni allo Statuto. - -

- Art. 15 -

Il Consiglio composto di nove membri, è eletto,
con votazione a scrutinio segreto, dall'Assemblea.

Tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quo-
te, sono elettori e possono essere eletti. Risulte-
ranno eletti coloro che avranno riportato il maggior
numero di voti. In caso di parità risulta eletto il
più anziano di età. - - - - -

Il Consiglio dura in carica tre anni e i membri scaduti sono rieleggibili. - - - - -

In caso di vacanza entrano a far parte del Consiglio coloro che seguono, come numero di voti, gli eletti nell'ultima votazione. - - - - -

Nel caso che la maggioranza dei membri del Consiglio, per qualsiasi ragione, dovesse recedere dalla carica, l'Assemblea dei Soci potrà indire nuove elezioni o nominare un commissario straordinario. -

- Art. 16 -

Spetta al Consiglio: - - - - -

a) eleggere, a maggioranza dei componenti, il Presidente e il Vice Presidente, da scegliersi entrambi fra i suoi componenti. La votazione è fatta per appello nominale. - - - - -

In caso di mancato accordo, dopo tre sedute del Consiglio, l'Assemblea dei Soci potrà fare indire nuove elezioni o nominare un Commissario straordinario; - - - - -

b) nominare il Segretario dell'Associazione, da scegliersi fra i Soci dell'Associazione che non ricoprano cariche nel Consiglio o nel Collegio dei Revisori; - - - - -

c) promuovere tutte le attività previste dallo Statuto; - - - - -

- d) predisporre i programmi di attività da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- e) predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- f) predisporre l'ordine del giorno per le riunioni dell'Assemblea e le relative convocazioni;
- g) nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad organismi vari, qualora tale rappresentanza sia richiesta;
- h) redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti di particolari eventuali attività dell'Associazione.

- Art. 17 -

Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga chiesto da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei suoi membri.

Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio, firmata dal Presidente e dal Segretario, deve essere conservata negli atti dell'archivio dell'Associazione.

In caso di carenza di funzionamento del Consiglio, l'Assemblea dei Soci potrà indire nuove elezioni o

nominare un Commissario straordinario. - - - - -

- Art. 18 -

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio, firma gli atti dell'Associazione e adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio. - - - - -

- Art. 19 -

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. - - - - -

- Art. 20 -

Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica del Consiglio stesso nella successiva riunione. - - - - -

- Art. 21 -

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri. - - - - -

I membri, da scegliersi tra i Soci, sono eletti dall'Assemblea, con votazione a scrutinio segreto e separata da quella per le elezioni del Consiglio.

Risulteranno eletti i tre Soci che avranno riportato il maggior numero di voti. I tre membri sceglieranno tra loro il Presidente. - - - - -

In caso di vacanza, saranno nominati coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nelle ul-

tine elezioni.

13 -

Nel caso che non sia possibile provvedere a sostituzioni, si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Collegio.

- Art. 22 -

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati a presenziare alle riunioni del Consiglio.

- Art. 23 -

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti seguire l'andamento amministrativo e contabile dell'Associazione, esaminare gli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo, riferendone all'Assemblea.

- Art. 24 -

Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO IV

ENTRATE e AMMINISTRAZIONE

- Art. 25 -

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali contributi di Enti Pubblici e di Privati;
- c) da eventuali oblazioni;
- d) da proventi di gestioni permanenti ed occasionali.

- Art. 26 -

L'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Associazione deve essere trascritto in apposito registro inventari.

- Art. 27 -

Apposito Regolamento Amministrativo dovrà essere redatto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 28 -

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza di due terzi dei Soci. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci deciderà, a maggioranza, la destinazione dei beni residui, dopo che saranno state sanate le eventuali passività.

- Art. 29 -

L'Associazione dovrà sciogliersi in ogni caso, qualora Carnate venga riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo, secondo quanto disposto dall'art. 2, punto 1), del decreto 7 gennaio 1965 del Ministero per il Turismo e lo Spettacolo.

- Art. 30 -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge

- F.to: Branciani Giancarlo
- " Emolo Ceccarelli
- " Gambadoro Pasquale
- " Bruno Papanoni
- " Adolfo Papi
- " Pini Pietro
- " Vicari Silvio
- " Mazzeni Augusto
- " Pietro Cicconetti notaio

Registrato a Leavena il 9 aprile 1969 al n. 36 vol.
57. Il Procuratore f.to: P. Alessandri

Copia conforme all'originale rilasciata, su carta
esente da bollo, per gli usi consentiti dalla legge, a
richiesta dell'"Associazione Pro Lammeto".

Del mio studio il 9 aprile 1969,

[Handwritten signature]

